

Elaborato: **RELAZIONE INTEGRATIVA**

Proponente:



Sede Legale: Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ)



Progetto:

IMPIANTO T.M.B. nel Comune di Sante Marie (AQ)
Modifiche impiantistiche e gestionali ai fini di una rimodulazione dei trattamenti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti

Civitella Roveto, 26 Maggio 2021

I tecnici abilitati

Cooperativa Sociale Nautilus
Via Campo Boario 8
03039 Sora (FR)
P.IVA e C.F. 02514390604

Il Committente

Ing. Francesca Marchione

Dott. Francesco Sporza



Integrazioni fornite in risposta alla nota Prot. 199312/21 del 11/05/2021 del Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo – Codice pratica 21/199312

Di seguito si riscontra alle integrazioni richieste affrontandole nell'ordine di cui alla nota regionale citata in oggetto.

Richiesta n.1

1. Chiarire le operazioni di recupero, di cui all'Allegato C, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si intendono effettuare e le caratteristiche dei rifiuti/prodotti esitanti dal trattamento. Infatti, a pag. 36 dello SPA, viene dichiarato che *“la produzione del CSS può essere inquadrata nell'ambito dell'operazione R12”*, mentre, a pag. 69, che la *“presente proposta progettuale può essere inquadrata nei Gruppi D1 “Recupero Indifferenziato – Produzione CSS” [operazione di recupero R3] e D7 “Recupero Secchi – Selezione/Recupero carta, legno, plastica, ecc.” [operazione di recupero R3 e R5]”*. A tal proposito si evidenzia che il punto 7, lett. z.b) dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, richiamato nello SPA, prevede che siano sottoposti alla procedura di valutazione di assoggettabilità alla VIA solo gli *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

Il rifiuto originario viene dapprima sottoposto alla selezione ed alla separazione di tutte le sue frazioni merceologiche monomateriali (carta, plastica, metalli, vetro) che possono essere avviate a riciclaggio [rif. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 183, lett. u)], il quale rappresenta, nell'ambito del progetto, l'obiettivo di recupero prioritario, per il quale ottenere quindi i rendimenti quantitativi più elevati possibili.

La quota residuale del rifiuto originario (costituita quindi dall'aliquota avanzata dalla selezione e dalla separazione delle frazioni da avviare a riciclaggio) viene destinata alla produzione di CSS così come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 183, lett. cc), sottoponendola alle successive seguenti operazioni:

- ✓ rimozione di quelle frazioni (comprese quelle contenenti materiali inerti) inidonee ad una combustione efficiente e sicura,
- ✓ riduzione volumetrica per triturazione, finalizzata ad omogeneizzare composizione e pezzatura del materiale, nonché a ridurre il suo ingombro per ottimizzare le successive fasi di movimentazione e deposito.

Tutte le operazioni effettuate sull'intera massa del rifiuto originario (50.000 T/anno come limite massimo) tramite le unità tecnologiche previste dal progetto allo scopo di consentire prioritariamente di selezionare e separare le frazioni da destinare a riciclaggio e successivamente,

sulla quota residuale del flusso principale, di produrre il CSS possono essere considerate come operazioni di recupero R3 (per l'ottenimento di materie plastiche e della frazione carta e, come specificato di seguito, di CSS nella sua configurazione End Of Waste), R4 (per l'ottenimento di metalli ferrosi e non ferrosi) e R12 inteso come preparazione del rifiuto originario al suo recupero effettivo (ed in quanto tale rientrante nella definizione di trattamento stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 183, c. 1, lett. s); infatti,

- ✓ le suddette operazioni sono a tutti gli effetti forme di recupero, perché preparano diverse aliquote del rifiuto originario ad essere utili a sostituire altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione [rif. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 183, c. 1, lett. t)];
- ✓ la nota (7) dell'All. C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esplicativa del codice R12, specifica che tra le operazioni preliminari al recupero che possono essere codificate come R12 vi sono quelle (effettivamente attuate nell'impianto oggetto del progetto in esame) di cernita, separazione, essiccazione, triturazione e compattazione, finalizzate ad operazioni classificabili con codici di recupero stabiliti dallo stesso All. C diversi da R13 e da R12.

In generale, l'ultima fase gestionale a determinare definitivamente il codice di recupero (R12, R3, R4) da attribuire al termine della produzione è la verifica del rispetto dei requisiti dell'End of Waste previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. A questo proposito, con il progetto in esame si intende ricorrere, per tutte le aliquote selezionate per il recupero, a tale verifica, nell'ambito delle operazioni di recupero R3 e R4 da cui esiteranno le varie frazioni monomateriale previste in ambito progettuale (plastica PET (R3), pellicola plastica (R3), metalli ferrosi e non ferrosi (R4), carta (R3)).

Ad esempio, anche per rispondere alla specifica richiesta di chiarimenti sull'operazione di recupero applicabile alla produzione di CSS:

- ✓ in caso di esito negativo di detta verifica, il CSS deve continuare ad essere considerato rifiuto speciale (così come previsto dalla definizione di CSS stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 183, c. 1, lett. cc) ed il livello di recupero si arresta a quello del codice R12;
- ✓ in caso contrario, il CSS può essere considerato a tutti gli effetti End of Waste (denominato CSS-combustibile), ed il livello di recupero raggiunge quello corrispondente al codice R3.

In altre parole, è la verifica dei requisiti dell'End of Waste a rappresentare autonomamente l'ultima fase del recupero, a completamento di quest'ultimo, in coerenza con la previsione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 184-ter, c. 2, per la quale l'operazione di recupero può consistere

semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i requisiti indicati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 184-ter, c. 1.

Tornando a rispondere alla specifica richiesta di chiarimento sul CSS, si può concludere da tutto quanto sopra considerato che la produzione di quest'ultimo è quanto meno classificabile come R12, e potrebbe arrivare ad essere classificata come R3 in conseguenza non già di un'ulteriore lavorazione, bensì di un mero ultimo controllo qualitativo: ai sensi del D.M.A. 14/02/2013, n° 22, la verifica del rispetto dei requisiti dell'End of Waste consiste fundamentalmente nell'accertare che

- ✓ il prodotto di ogni sottolotto (giornaliero) sia
 - caratterizzato da valori dei parametri potere calorifico inferiore (parametro di rilevanza economica), contenuto di cloro (parametro di rilevanza tecnologico-impiantistica) e contenuto di mercurio (parametro di rilevanza ambientale) rientranti in quel sottoinsieme delle 125 classi assegnabili complessivamente ad un CSS in base alla UNI 15359 (per ciascuno dei 3 suddetti parametri sono previste 5 classi) che è indicato come ammissibile per il CSS-combustibile dalla Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M.A. appena menzionato;
 - conforme alle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti, in quanto, nello specifico, conforme alle caratteristiche indicate nella registrazione relativa al prodotto presso l'ECHA [rif. art. 8, c. 1, lett. d), del D.M.A. 14/02/2013, n° 22; Reg. 1907/2006 cd. REACH]
- ✓ il prodotto di ogni lotto sia caratterizzato (in base alla cd. specificazione)
 - da valori degli ulteriori parametri indicati per il CSS-combustibile nella Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.M.A. appena menzionato rientranti nei limiti fissati nella medesima tabella;
 - da valori di ulteriori parametri (ad es., ceneri ed umidità) conformi alle specifiche di utilizzatori del prodotto stesso ai quali sono imposti vincoli normativi all'utilizzo molto stringenti.

Infatti, le suddette indagini sono idonee a verificare se [rif. art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.]:

- ✓ il prodotto può essere destinato ad uno scopo specifico (utilizzo come combustibile);
- ✓ esiste un mercato consolidato di attività (cementifici, centrali termoelettriche) che utilizzano il prodotto;

- ✓ il prodotto rispetta specifiche contrattuali per il suo utilizzo, nonché norme e standard stabiliti per la sua tipologia (UNI 15359; D.M.A. 14/02/2013, n° 22; Reg. 1907/2006 cd. REACH);
- ✓ l'utilizzo del prodotto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (specifiche qualitative imposte da utilizzatori soggetti a vincoli all'utilizzo molto stringenti da parte del D.M.A. 14/02/2013, n° 22 e del D.Lgs. 133/2005; prassi e tecnologie industriali ben collaudate di combustione controllata; sostituzione di risorse non rinnovabili costituite da combustibili fossili; correlati risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; riduzione dei quantitativi di rifiuti collocati in discarica o trattati in inceneritore).

Richiesta n.2

2. Chiarire i rapporti dell'attuale impianto con quello di proprietà di codesta Ditta, nello stesso sito, valutato favorevolmente dal Comitato VIA con giudizio n 96 nel 2002. Quanto sopra al fine di comprendere se l'attuale procedimento di VA si configuri come una modifica al precedente impianto e sia da valutare ai sensi del punto 8 let. t) dell'Allegato IV;

Il progetto di cui alla presente istanza ha caratteristiche differenti da quello precedentemente valutato sia in termini di tipologia di rifiuti in ingresso che di trattamenti effettuati. Il precedente impianto gestiva in ingresso rifiuti urbani di tipo indifferenziato in quanto nasceva in un contesto territoriale in cui la raccolta differenziata era scarsamente applicata ed aveva come trattamento principale quello della maturazione delle frazione organica che, una volta deumidificata e maturata, costituiva il materiale finale in uscita.

L'impianto oggetto della presente istanza è completamente differente e dovrebbe inquadrarsi quale un utile supporto nel contesto di un sistema di ciclo integrato dei rifiuti che mira alla massimizzazione del recupero e dell'economia circolare.

Si ritiene dunque che il presente progetto sia da valutare come un nuovo impianto da valutare con riferimento al punto z.b) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Richiesta n.3

3. Fornire indicazione, anche su idonea planimetria, della potenzialità istantanea di stoccaggio dei rifiuti, per codice EER o per tipologia di rifiuto trattato;


a) area deposito rifiuti in ingresso

Il magazzino in cui si accolgono i rifiuti in ingresso ha una superficie di almeno 1000 m² circa con un'altezza dell'edificio di 12 m. Nell'area di stoccaggio del capannone si possono immagazzinare circa **1.100 m³ di rifiuti**. L'area rimanente serve come area di smistamento per la pala gommata per il riempimento del trituratore. Inoltre, i camion possono entrare nel capannone per scaricare i rifiuti. A tale scopo sono previsti due cancelli di dimensioni 5x6 m (larghezza x altezza) ciascuno. Inoltre, il capannone di stoccaggio e il capannone delle macchine (impianto di selezione) saranno separati l'uno dall'altro da una parete antincendio.



Indicazione area di stoccaggio rifiuti in ingresso (3)

Oltre alla vasta zona dedicata ai rifiuti in ingresso, è prevedibile una ulteriore area (a destra in figura 3.1) di circa 100 mq per lo stoccaggio dei rifiuti speciali in ingresso.



Le altre aree sono quelle destinate allo stoccaggio intermedio dei materiali in corso di differenziazione e quelle dedicate allo stoccaggio dei materiali recuperati.

b) stoccaggio intermedio dei materiali

b.1 Stoccaggio frazione fine da avviare a bioessiccazione

L'area 7 potrà accogliere tali tipologie di rifiuto durante l'essiccazione, una zona immediatamente adiacente e indicata con tratteggio potrà ospitare stoccaggio preliminari a tale fase lavorativa:

dimensioni 4 x 20

Capacità: circa 250 mc



Indicazione area dedicata alla bioessiccazione (7)

b. 2 Stoccaggio intermedio materiali recuperati (accumuli durante operazioni di cernita)

Il CSS in uscita dall'impianto cadrà prima in due cassoni scarrabili e poi, a valle delle operazioni di pressatura, sarà momentaneamente depositato in area dedicata nell'ambito del locale di cernita (sotto indicata).



Indicazione area dedicata alla stoccaggio in presse (in zona lavorazione)

Inoltre in corrispondenza delle sezioni di uscita della linea di cernita automatica e nei punti di selezione manuale, sono localizzati appositi containers per la raccolta delle frazioni selezionate.

b.3 Stoccaggi intermedi di materiali di scarto

Stoccaggi intermedi di materiali di scarto possono essere indicativamente previsti anche nelle aree tratteggiate in rosso (5.1) e riportate sulla figura precedente oltre che in contenitori dedicati posti lungo la linea di cernita:

Superficie 10 x 6

Capacità: 180 mc

c) stoccaggio materie prime seconde e stoccaggio CSS in uscita

Il CSS sarà stoccato, in attesa della spedizione, nella costruzione posta sul piano rialzato intermedio come riportato a seguito in stralcio. In tale area potranno essere anche accolti i materiali da conferire fuori quali prodotto finale delle fasi di trattamento.



Indicazione area dedicata alla stoccaggio materiali in uscita

Area a quadri:

Superficie 13,2 x 14

Capacità circa 550 mc

Ulteriore area a disposizione:

Superficie 15 x 7

Capacità circa 370 mc

Qualora i materiali prodotti non possono superare i criteri previsti dagli specifici regolamenti EOW, saranno classificati con il rispettivo CER della famiglia 19 12 applicabile ad ogni specifico materiale (19 12 01 per la carta; 19 12 02 per metalli ferrosi, 19 12 03 per metalli non ferrosi, 19 12 04 per plastica e gomma, 19 12 10 per rifiuti combustibili (CDR)). Di conseguenza le aree normalmente dedicate allo stoccaggio delle materie recuperate (aree 5) potranno essere utilizzate per lo stoccaggio di tali rifiuti in tutto o in parte.

Tutte le superfici di stoccaggio saranno realizzate con manto superficie impermeabile, dotate di pendenze tali da convogliare eventuali sversamenti o rilasci in griglie perimetrali di raccolta collegate a pozzetto a tenuta.

Richiesta n.4

4. Visto il comma 4-ter dell'art. 80 della L.R. 18/1983 che recita: “*Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. n. 36/2015*”, presentare idonea planimetria, redatta su base catastale, che consenta di verificare il rispetto del citato articolo;

Si produce in allegato la planimetria su base catastale richiesta (tav.05 redatta dal progettista).

Richiesta n.5

5. Valutare la possibilità di ricostruire la superficie piezometrica sito-specifica, eventualmente tenendo conto dei risultati disponibili relativi ad altre pertinenti valutazioni effettuate per progetti realizzati sullo stesso sito o in area adiacente;

In merito alla richiesta di studio idrogeologico del sito localizzato nel comune di Sante Marie si fa presente che le informazioni pregresse disponibili e i tempi non sono sufficienti per la redazione di uno studio idrogeologico con ricostruzione della superficie piezometrica sito-specifica.

Ad ogni modo, si ritiene possibile ed opportuno procedere con la realizzazione di sondaggi geognostici con profondità e ubicazioni adeguate alla caratterizzazione idrogeologica del sito in fase di progettazione esecutiva ovvero nelle fasi operative dell'iter progettuale-autorizzativo.

Richiesta n.6

6. Fornire approfondimenti circa le modalità di gestione e scarico delle acque meteoriche e di prima pioggia.

Come riportato nello SPA l'impianto è stato configurato sia dal punto di vista strutturale che gestionale avendo cura di evitare qualsiasi dilavamento dei rifiuti e delle materie recuperate da parte delle acque meteoriche. Quindi non è prevista la generazione di acque potenzialmente inquinate configurabili come "acque di prima pioggia". Dunque si ritiene che le superfici scolanti non sono interessate da operazioni o attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento ambientale (ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della L.R. 29 luglio 2010, n. 31).

La gestione delle acque meteoriche in generale dunque è stata valutata e rappresentata soprattutto da un punto di vista di regimazione idrologica ossia valutando la quantità ma non la qualità che non verrà alterata dalla presenza dell'impianto e delle fasi di lavoro.

La vasca etichettata con il n.12 e impropriamente definita di prima pioggia (è stata di fatto rettificata nella tavola 02 in revisione 01 in allegato) è stata prevista in fase progettuale solo come elemento predisposto per eventuali usi successivi ovvero lasciando un adeguato spazio per il suo allestimento a garanzia di necessità ad oggi non valutabili che si dovessero presentare in futuro.